



Agenzia di Ambito
per i Servizi Pubblici
di Bologna
ATO 5

Agenzia costituita
dai Comuni
e dalla Provincia
di Bologna

**Regolamento per la costituzione del
Comitato Consultivo degli Utenti**

pagina
1 / 18

Regolamento per la costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1 - Unicità ed articolazione del Comitato Consultivo degli Utenti

Art. 2 - Autonomia e dotazione patrimoniale del Comitato

Art. 3 - Attribuzioni del Comitato

TITOLO II – PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Art. 4 - Composizione del Comitato

Art. 5 - Pubblicazione dell'avviso di costituzione del Comitato

Art. 6 - Elezione dei rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni

Art. 7 - Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 8 - Sostituzione degli eletti e dei nominati

Art. 9 - Nomina dei rappresentanti e costituzione del Comitato

TITOLO III – DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Art. 10 - Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

Art. 11 - Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio

Art. 12 - Dimissioni dei componenti del Comitato

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



TITOLO IV – ADUNANZE DEL COMITATO

Art. 13 - Elezione del Delegato al coordinamento, dei vice Delegati e della Segreteria

Art. 14 - Convocazioni del Comitato

Art. 15 - Relazioni

Art. 16 - Validità delle adunanze

Art. 17 - Modalità deliberative

Art. 18 - Requisiti dei verbali

Art. 19 - Pubblicità dei lavori e trasmissione degli atti del Comitato

Art. 20 - Sede del Comitato

TITOLO V – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Art. 21 - Regolamento di organizzazione e procedurale

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1

Unicità ed articolazione del Comitato Consultivo degli Utenti

1. Il Comitato Consultivo degli Utenti, di seguito denominato “Comitato”, è unico per l'intero ambito territoriale ottimale di Bologna.
2. Il Comitato può articolarsi, al proprio interno, in gruppi di lavoro.

Articolo 2

Autonomia e dotazione patrimoniale del Comitato

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia funzionale nei confronti dell’Agenzia e di ogni altro soggetto pubblico o privato e può dotarsi di Regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
2. L’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna, di seguito denominata “Agenzia”, assicura la piena funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo adeguate risorse economiche ed idonei mezzi strumentali per lo svolgimento delle relative attribuzioni. A tal fine l’Agenzia assegna annualmente al Comitato un fondo finanziario inserito in un apposito capitolo di spesa nel Bilancio di Previsione. L’entità di tale fondo viene definita in base alla proposta avanzata all’Ufficio di Presidenza dell’Agenzia, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, dal Delegato al coordinamento del Comitato.
3. La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito e non sono previsti gettoni di presenza o indennità di partecipazione.
4. L’Agenzia favorisce l’accredito del Comitato presso gli utenti ed i consumatori, considerati sia singolarmente che in forma associata.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



Articolo 3

Attribuzioni del Comitato

1. In conformità al disposto di cui all'art. 24 della L.R. n. 25/1999, il Comitato:

- a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi, nonché le informazioni in ordine all'adeguato e tempestivo riscontro dei gestori alle segnalazioni ed ai reclami avanzati dagli utenti;
- b) promuove iniziative tese a rendere trasparenti le offerte dei servizi e semplificare l'accesso degli utenti agli stessi;
- c) al fine di prevenire o deflazionare le liti giurisdizionali tra gestori e utenti e consumatori o associazioni rappresentative di questi, segnala tempestivamente al Presidente dell'Agenzia ed al gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro cassazione o rettifica, dandone informazione all'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 20 della legge regionale n. 25/1999;
- d) trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 della legge regionale n. 25/1999 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione dei servizi;
- e) esprime pareri non vincolanti sugli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico di cui all'art. 23 della legge regionale n. 25/1999, nonché sugli atti programmatici e sui provvedimenti di determinazione delle tariffe di competenza dell'Agenzia, ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 14 della Convenzione costitutiva del 14 gennaio 2002;
- f) allorché richiesto, può esprimere pareri su ulteriori atti e provvedimenti dell'Agenzia o dell'Autorità di cui all'art. 20 della legge regionale n. 25/1999;
- g) formula proposte al Direttore dell'Agenzia per ricercare miglioramenti nella erogazione dei servizi;
- h) propone quesiti, formula proposte e rivolge segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20 della legge regionale n. 25/1999 ulteriori rispetto a quanto già indicato alle lettere d) e g), aventi specifico riferimento ai principi e ai valori culturali e sociali di cui è portatrice la collettività degli utenti;
- i) può effettuare studi, analisi e ricerche, in accordo con l'Agenzia, aventi ad oggetto la qualità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi erogati dagli Enti gestori;

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



j) entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente dell'Agenzia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; nei successivi trenta giorni, il Comitato la trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 della legge regionale n. 25/1999.

2. I pareri di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente devono essere resi dal Comitato entro quarantacinque giorni dalla data in cui il Delegato al coordinamento riceve la richiesta; in caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico di cui all'art. 23 della legge regionale n. 25/1999.

3. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato Consultivo degli Utenti si propone la finalità di dare attuazione alle istanze degli utenti e dei consumatori tese:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità dei medesimi servizi;
- d) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.

4. Salva l'osservanza delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai componenti del Comitato in carica è riconosciuta, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, piena legittimazione per l'accesso ai documenti dell'Agenzia e degli Enti gestori secondo le modalità di cui all'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i limiti previsti dalle norme regolamentari ed aziendali.

In base agli articoli citati della legge n. 241 la richiesta di accesso a documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che li ha prodotti o che li detiene stabilmente.

Una copia di tutti gli atti ed i documenti acquisiti, collettivamente o dal singolo componente, a seguito dell'esercizio del diritto di ostensione viene consegnata all'ufficio di segreteria del Comitato, ovvero all'organo omologo individuando dal Regolamento di organizzazione e procedurale di cui al successivo art. 21.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



TITOLO II PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Articolo 4 *Composizione del Comitato*

1. Il Comitato Consultivo degli Utenti si compone ordinariamente di 16 membri, eletti e nominati dal Presidente dell'Agenzia sentito l'Ufficio di Presidenza.

2. I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti, assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito territoriale di competenza dell'Agenzia.

3. Il Comitato e' composto in modo da garantire la piena rappresentatività degli utenti tramite componenti designati dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni di riferimento del mondo economico, ambientalista, sindacale e dalle organizzazioni comunque interessate agli aspetti gestionali dei servizi idrici e dei rifiuti.

In particolare il Comitato è formato:

a) da 8 membri nominati in rappresentanza delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e regolarmente iscritte al Registro regionale dell'Emilia-Romagna, istituito in esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45, che abbiano una sede o comunque propri referenti presso il territorio della provincia di Bologna ed i cui fini statuari contemplino la tutela del consumatore con riferimento all'erogazione del servizio nei settori idrico o dei rifiuti;

b) da ulteriori 8 membri designati dalle:

b.1) associazioni economiche maggiormente rappresentative a livello locale;

b.2) associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 349/86;

b.3) forme organizzate sociali che rappresentino categorie di utenti ;

b.4) organizzazioni sindacali territoriali riconosciute in rappresentanza dei lavoratori;

b.5) altre associazioni che annoverino tra i propri fini statuari norme di difesa dei cittadini, degli utenti e dei consumatori.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



Nella selezione dei membri di cui alla lettera b) almeno uno deve essere scelto tra le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 349/86 ed uno tra le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute in rappresentanza dei lavoratori.

4. Il numero minimo di associazioni di cui al comma 3 lettera a) rappresentate all'interno del Comitato deve essere pari a 3. Il numero minimo di associazioni o organizzazioni di cui al comma 3 lettera b) deve essere pari a 5.

5. In nessun caso il Comitato può essere composto da un numero dispari di componenti, ovvero inferiore a 12. I rappresentanti delle associazioni registrate dei consumatori di cui al comma 3 lettera a), del presente articolo devono necessariamente essere pari alla somma dei rappresentanti delle categorie indicate alla lettera b) del medesimo comma.

6. La mancata nomina del rappresentante di una o più delle categorie indicate sub lettera b) del comma 3 comporta la relativa, corrispondente, riduzione del numero dei rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, nell'osservanza comunque dei parametri costitutivi di cui al precedente comma 5.

7. Il procedimento di costituzione del Comitato deve essere rinnovato nel caso in cui gli eletti siano complessivamente inferiori alle 12 unità, ovvero i rappresentanti delle associazioni registrate dei consumatori di cui alla lettera a) del terzo comma siano in numero inferiore rispetto al totale degli eletti in rappresentanza delle associazioni o organizzazioni di categoria indicati alla lettera b) del medesimo comma, qualora non sia possibile individuare dei membri sostituiti.

Art. 5

Pubblicazione dell'avviso di costituzione del Comitato

1. Al fine di procedere alla costituzione del Comitato, il Presidente dell'Agenzia pubblica un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ben evidenziato sul sito istituzionale internet dell'Agenzia, con il quale assegna un termine di 30 giorni alle associazioni o organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 per designare i propri comuni rappresentanti,

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



individuati di norma fra persone di qualificata competenza nei servizi idrici e di gestione dei rifiuti.

2. All'avviso di cui al precedente comma sono allegati i moduli contenenti le formule delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui entro il termine indicato nell'avviso non sia pervenuto un numero di domande sufficiente a garantire la composizione del Comitato di cui all'art. 4, l'Agenzia provvederà direttamente agli inviti, tenendo conto dell'interesse per gli aspetti gestionali dei servizi idrici e dei rifiuti, del grado di rappresentatività locale delle associazioni ed organizzazioni e della diffusione sul territorio.

Art. 6

Elezione dei rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni

1. Ciascuna associazione o organizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del presente Regolamento fa pervenire al Presidente dell'Agenzia, nel termine di cui all'art. 5, una lista contenente una quaterna di candidati in successione, di cui il primo è da intendersi quale candidato principale.

2. Ciascun candidato deve presentare apposita dichiarazione, resa con le modalità e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale attesta l'insussistenza ovvero l'intervenuta rimozione di cause ostative alla propria nomina.

3. Le associazioni o organizzazioni aventi le stesse caratteristiche possono apparentarsi e presentare all'Agenzia la relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 20 dicembre 2000, n. 445. In tal caso devono esprimere esclusivamente una lista congiunta avente le caratteristiche indicate al comma 1.

4. Contestualmente ed in allegato alla lista di candidati, le associazioni e le organizzazioni presentano al Presidente dell'Agenzia la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, con la quale viene attestato il

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



dato associativo rilevante per le finalità di cui ai commi successivi, nonché le eventuali dichiarazioni di parentamento di cui al comma 2.

5. Verificata la regolarità della documentazione, il Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza procede all'elezione dei primi designati delle liste presentate.

6. Nel caso in cui il numero di associazioni ed organizzazioni che presentano domanda sia superiore al numero di componenti previsto all'art. 4 comma 3, la scelta dei componenti del Comitato sarà operata sulla base della maggiore rappresentatività sul territorio dell'associazione o organizzazione di appartenenza, determinato per quanto riguarda le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 1997, n. 94.

7. Nel caso in cui il numero di associazioni ed organizzazioni che presentano domanda sia inferiore al numero di componenti previsto all'art. 4 comma 3, nel rispetto del comma 4 dell'art. 4, la scelta dei componenti del Comitato sarà operata eleggendo i secondi designati delle quaterne di cui al comma 1, procedendo progressivamente dalla lista avente il maggior grado di rappresentatività come indicato al comma 6. In caso di necessità, si procede all'elezione dei terzi e dei quarti designati con le stesse modalità di cui al periodo precedente.

8. Il Presidente procede all'elezione dei rappresentanti comunicando a tutte le associazioni ed organizzazioni candidate il nominativo del rappresentante eletto per la propria categoria.

9. Fatte salve le responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, all'accertamento della mendacità della dichiarazione attestante il dato associativo consegue la decadenza di diritto del componente eletto in ragione di essa e l'elezione del candidato principale indicato nella lista proposta dalla ulteriore associazione o organizzazione, ovvero dalla aggregazione di associazioni o organizzazioni, che abbia attestato la maggiore rappresentatività relativa.

Articolo 7

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere nominati componenti del Comitato:

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



- a) i membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia Romagna, i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte, i Consiglieri ed i dipendenti di ogni Amministrazione locale sita in ambito territoriale provinciale;
- b) gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle Agenzie per i servizi pubblici site nella Regione Emilia Romagna, dei gestori del servizio idrico, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei gestori di ogni altro servizio di cui l'Agenzia abbia eventualmente assunto la funzione di rappresentanza unitaria dei comuni;
- c) i magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
- d) gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
- e) gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

2. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con l'Agenzia, nonché con gli Enti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani presenti sul territorio della regione e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato al coordinamento, nonché al Presidente dell'Agenzia, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

Articolo 8

Sostituzione degli eletti e dei nominati

1. Salva la previsione di cui all'art. 6, comma 9, del presente Regolamento, in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, debba procedersi alla sostituzione di un componente del Comitato, viene nominato il primo candidato non eletto indicato nella lista proposta dalla associazione o organizzazione, ovvero dalla aggregazione di associazioni o organizzazioni apparentate di cui all'art. 6, di cui è stato espressione il candidato sostituito o decaduto. Il procedimento di cui al

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



precedente periodo si applica, altresì, nel caso in cui debba procedersi alla surroga del candidato dichiarato ineleggibile o incompatibile secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 7.

2. Al fine di consentire tale procedura le associazioni o organizzazioni possono aggiornare le proprie liste nel rispetto di quanto fissato nell'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il procedimento di costituzione del Comitato deve rinnovarsi nel caso in cui non si possa eleggere o nominare alcun sostituto in ottemperanza a quanto disposto all'art. 11 di tale Regolamento.

Articolo 9

Nomina dei rappresentanti e costituzione del Comitato

1. Concluse le procedure elettorali di cui all'art. 6 del presente Regolamento il Presidente dell'Agenzia provvede a costituire il Comitato, nominandone i componenti con proprio decreto da pubblicare nel B.U.R. dell'Emilia-Romagna.

2. La stessa forma pubblicitaria di cui al primo comma del presente articolo viene adottata per la nomina del sostituto di cui all'art. 8.

TITOLO III

DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Articolo 10

Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

1. Il Comitato Consultivo degli Utenti si rinnova ogni tre anni.

2. I componenti del Comitato sono rieleggibili una sola volta.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



Articolo 11

Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio

1. I componenti del Comitato esercitano le loro attribuzioni dalla prima adunanza plenaria, che avviene su convocazione del Presidente dell'Agenzia entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di costituzione rimanendo in carica in regime di proroga, senza poter assumere deliberazioni, fino alla data di pubblicazione dei decreti di nomina dei componenti del nuovo Comitato, ancorché sia già maturato il termine triennale di cui all'art. 10 e nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Comitato stesso .

2. Il componente che, senza inoltrare una motivata giustificazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre adunanze consecutive del Comitato decade dall'incarico e si procede alla sua sostituzione.

La causa di decadenza è comunicata dal Delegato al coordinamento al Presidente dell'Agenzia, che provvede alla pedissequa dichiarazione, da pubblicarsi nel B.U.R. in uno al decreto di nomina del nuovo componente.

Articolo 12

Dimissioni dei componenti del Comitato

1. I componenti del Comitato possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Delegato al coordinamento, che le trasmette al Presidente dell'Agenzia; esse hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di nomina del nuovo membro.

2. Il Presidente dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei componenti.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



TITOLO IV ADUNANZE DEL COMITATO

Articolo 13

Elezione del Delegato al coordinamento, dei vice Delegati e della Segreteria

1. Nella prima adunanza plenaria il Comitato procede ad eleggere, con scrutinio segreto ed a maggioranza, il Delegato al coordinamento e facoltativamente due vice Delegati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza, è indetta una seconda votazione di ballottaggio tra i due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il Delegato al coordinamento provvede a nominare, di volta in volta, un componente con funzione di Segretario.

Articolo 14

Convocazioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze almeno 2 volte all'anno. Il Delegato al coordinamento, avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del diverso ufficio individuato dal Regolamento di cui al successivo art. 21, procede alla convocazione del Comitato mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente almeno cinque giorni prima della adunanza.
2. In casi di straordinaria necessità ed urgenza, il Delegato provvede alla convocazione dell'adunanza tramite telegramma da spedire almeno due giorni prima della data di adunanza, ovvero con trasmissione telematica, nello stesso termine, dell'avviso all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) eventualmente reso noto dai componenti.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



3. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati ai commi 1 e 2 che precedono.

4. Il Delegato prepara l'ordine del giorno delle adunanze, nominando uno o più relatori per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla tempestiva trasmissione degli stessi al Direttore dell'Agenzia.

5. I vice Delegati sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento e possono coordinare, su incarico ricevuto dal Delegato, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro.

6. Il Comitato può essere convocato previa richiesta motivata presentata per iscritto al Delegato da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente o Direttore dell'Agenzia.

Articolo 15

Relazioni

1. Il Comitato può istituire, al proprio interno, commissioni referenti o gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni.

2. I relatori devono far pervenire alla segreteria del Comitato uno schema di relazione scritta almeno cinque giorni prima della adunanza.

3. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al Delegato il quale, considerata l'urgenza dell'affare, può nominare un nuovo relatore.

4. Il Delegato può fissare il termine entro cui i pareri devono essere espressi, salvo il disposto dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



Articolo 16

Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione.
2. In seconda convocazione, differente dalla prima quanto all'orario di riunione, l'adunanza è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, salvo quanto disposto dall'art. 21 per l'adozione del Regolamento di organizzazione e procedurale.

Articolo 17

Modalità deliberative

1. Salva la disposizione di cui all'art. 21 del presente Regolamento, le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Delegato.
2. La votazione, che può essere preceduta da dichiarazione di voto, avviene in forma palese, salva la previsione di cui all'art. 13, comma 1.

Articolo 18

Requisiti dei verbali

1. Dai verbali delle adunanze devono risultare i nomi dei componenti presenti e degli assenti e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione.
2. I verbali vengono approvati nell'adunanza successiva.
3. Ciascun componente può far inserire dichiarazioni a verbale.
4. I verbali delle riunioni sono raccolti e conservati dall'ufficio di segreteria o dal diverso ufficio individuato nel Regolamento di cui all'art. 21.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



Articolo 19

Publicità dei lavori e trasmissione degli atti del Comitato

1. Le adunanze del Comitato sono pubbliche. Tre posti di osservatore qualificato senza diritto di voto sono riservati all'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, nonché al Presidente ed al Direttore dell'Agenzia o loro delegati.

2. Le deliberazioni adottate dal Comitato, corredate dalle eventuali e motivate opinioni dissenzienti, sono trasmesse al Direttore dell'Agenzia in copia autenticata dal Delegato al coordinamento con le modalità di cui agli articoli 18 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 20

Sede del Comitato

1. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, il Direttore dell'Agenzia provvede a dotare il Comitato di una sede idonea e funzionale per le adunanze, individuata prioritariamente presso la sede dell'Agenzia stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 21

Regolamento di organizzazione e procedurale

1. Il Comitato può dotarsi di un proprio Regolamento di organizzazione e procedurale, con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei componenti, avente ad oggetto le disposizioni di cui agli artt. 13, commi 1 e 3, salva la necessità della previsione della nomina di un Delegato al coordinamento, 14, commi 4 e 5, 15 e 17, comma 2. Fino a quando il Comitato

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--



non abbia provveduto in tal senso trovano applicazione le norme contenute negli articoli citati del presente Regolamento.

2. Per l'approvazione delle modificazioni, integrazioni o abrogazioni del Regolamento di organizzazione e procedurale è richiesta la stessa maggioranza qualificata di cui al comma precedente.

estensore Marco Morselli	versione del 21 settembre 2005	revisione 0	approvazione Uff. Pres. 21-09-05 DP n.02 del 26-09-05
------------------------------------	--	-----------------------	--